

RIMBORSO CREDITO IVA ANNUALE


SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A € 30.000
- ESEMPI DI COMPILAZIONE

*Artt. 30 e 38-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 34 L. 23.12.2000, n. 388
 Art. 14 D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 - Art. 7-quater, c. 32 D.L. 22.10.2016, n. 193 conv. L. 1.12.2016, n. 225
 Provv. Ag. Entrate 26.06.2015 - Provv. Ag. Entrate 15.01.2019 - Circ. Ag. Entrate 15.02.2013, n. 1/E
 Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 31/E - Circ. Ag. Entrate 30.12.2014, n. 32/E
 Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E - D.M. Economia 23.01.2015 - L. 31.12.2021, n. 234*

Il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale deve essere chiesto mediante la compilazione del rigo VX4. **È pari a € 30.000 l'importo dei rimborsi che possono essere eseguiti senza prestazione di garanzia.** Per gli importi superiori a € 30.000 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio". Devono, pertanto, essere considerate separatamente la soglia di € 5.000, oltre la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità per le compensazioni e quella di € 30.000, prevista per i rimborsi. Per quanto riguarda le somme in compensazione il riferimento è all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito. La quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno nel modello F24, non può superare il **limite di € 2.000.000,00.**

SCHEMA DI SINTESI



ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI IVA PER IMPORTI SUPERIORI A € 30.000

REQUISITI

- Fino a € 30.000 i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.
- Per l'esecuzione dei rimborsi di importo superiore a € 30.000,00 non è necessaria la prestazione della garanzia nei confronti dello Stato, essendo sufficiente che la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito Iva richiesto a rimborso riporti il **visto di conformità** o la **sottoscrizione alternativa** e che sia allegata una **dichiarazione di operatività**, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti:
 - .. il **patrimonio netto non è diminuito** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta;
 - .. la **consistenza degli immobili non è diminuita** di oltre il 40%, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
 - .. l'attività non è cessata né si è ridotta, per effetto di **cessioni di azienda o di rami d'azienda**;
 - .. non sono state cedute, nell'anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);
 - .. sono stati **eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi**.

In assenza di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per i rimborsi relativi a crediti di importo superiore a € 30.000,00 è necessaria la **prestazione della garanzia patrimoniale**. Resta irrilevante, ai fini della determinazione dell'importo da garantire, l'ammontare degli interessi relativi al ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata.

• **Soggetto estero**

Circ. Ag. Entrate
27.10.2015, n. 35/E

- Può rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio anche il rappresentante fiscale Iva, nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nell'UE o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione internazionale con l'Italia per la produzione dell'atto.

CONTRIBUENTI
A RISCHIO

- Per i contribuenti considerati a rischio per gli interessi erariali, ai fini dell'ottenimento del rimborso Iva, permane l'**obbligo di prestare** la garanzia patrimoniale per tutte le istanze di rimborso aventi a oggetto crediti Iva di importo superiore a € 30.000,00.
- Si tratta, in particolare, dei contribuenti che:
 - .. esercitano un'attività d'impresa da **meno di 2 anni**, fatta eccezione per le start up innovative di cui all'art. 25 D.L. 179/2012;
 - .. nei 2 anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto **notifica di avvisi di accertamento o di rettifica** dai quali risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore:
 - . al 10% degli importi dichiarati, se non superiori a € 150.000;
 - . al 5% degli importi dichiarati, se superiori a € 150.000, ma non superiori a € 1.500.000;
 - . all'1% degli importi dichiarati, se superiori a € 1.500.000;
 - .. richiedono il rimborso del credito Iva emergente all'atto della cessazione dell'attività.

ASSENZA DI
VISTO/SOTTOSCRIZIONE

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso l'Iva annuale senza apporre il **visto di conformità o la sottoscrizione alternativa**, è possibile **correggere l'errore o l'omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (art. 2, c. 8-bis D.P.R. 322/1998)**.

MODIFICA IMPORTO
CHIESTO A RIMBORSO

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- La dichiarazione integrativa, **da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo (anziché entro i 90 giorni dalla scadenza del termine naturale)**, può essere utilizzata anche per **modificare l'originaria domanda di rimborso per revocare, in tutto o in parte, l'importo**.
- La dichiarazione integrativa può essere presentata anche al fine di **aumentare l'importo richiesto a rimborso** e ridurre proporzionalmente quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

GRUPPI

Circ. Ag. Entrate 27.10.2015, n. 35/E

- Ai fini delle compensazioni nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo si rinvia alle disposizioni in materia di rimborsi, di cui all'art. 38-bis D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'ammontare di € 30.000, rilevante ai fini dell'esonero da formalità, si applica anche per le compensazioni delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione della controllante, ovvero dalle dichiarazioni delle controllate, con le somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società del gruppo.

ESEMPI DI COMPILAZIONE

Esempio n. 1

Rimborsi Iva per prevalenza di operazioni non imponibili

Calcolo della prevalenza di operazioni non imponibili		Caso "A"	Caso "B"
Operazioni non imponibili	€	100.000,00	€ 40.000,00
Operazioni imponibili	€	160.000,00	€ 200.000,00
Volume d'affari	€	260.000,00	€ 240.000,00
% operazioni non imponibili		38%	17%
Diritto al rimborso (se % superiore al 25%)⁽¹⁾		Si	No

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA		Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	
VX1 IVA da versare			0,00
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			7.000,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)			0,00
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			0,00
Importo di cui si richiede il rimborso			7.000,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata			7.000,00
Causale del rimborso	<input checked="" type="checkbox"/> 3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/> 4
Esonero garanzia		<input type="checkbox"/> 7	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
VX4 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;			
<input type="checkbox"/> b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;			
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.			
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.			
		FIRMA	Maria Alfa

Esempio n. 2

Rimborsi Iva per differenza tra aliquota media su vendite e acquisti

Acquisti di beni e servizi	Imponibile 10%	€ 200.000,00	Iva 10%	(+) € 20.000,00
	Imponibile 22%	€ 500.000,00	Iva 22%	(+) € 110.000,00
	Di cui per beni ammortizzabili	€ 100.000,00	Iva 22%	€ 22.000,00
	Totali Imponibile	€ 700.000,00	Iva a credito	(=) € 130.000,00
Cessioni di beni e servizi	Senza addebito Iva art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972	€ 500.000,00	-----	-----
	Imponibile aliquota 10%	€ 400.000,00	Iva 10%	(+) € 40.000,00
	Imponibile 22%	€ 350.000,00	Iva 22%	(+) € 77.000,00
	Di cui per beni ammortizzabili	€ 80.000,00	Iva 22%	€ 17.600,00
Totali Imponibile + art. 17, c. 6	€ 1.250.000,00	Iva a debito	(=) € 117.000,00	
Credito Iva	Iva a credito - Iva a debito =		€ 130.000,00 - € 117.000,00	(=) € 13.000,00
Aliquota media	Operazioni passive	(130.000 - 22.000) : (700.000 - 100.000)		(=) 18,00%
	Operazioni attive	(117.000 - 17.600) : (1.250.000 - 80.000)		(=) 8,50%
Confronto aliquota media aumentata del 10%	8,50% + (8,50% x 10%) = 9,35%			Inferiore a 18,00%
È possibile chiedere il rimborso del credito Iva annuale ⁽¹⁾ .				

QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA		Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	
VX1 IVA da versare			0,00
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			13.000,00
di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis)			0,00
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			13.000,00
Importo di cui si richiede il rimborso			0,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata			13.000,00
Causale del rimborso	<input checked="" type="checkbox"/> 2	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	<input type="checkbox"/> 4
Esonero garanzia		<input type="checkbox"/> 7	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter

Il campo non deve essere compilato dai soggetti che hanno partecipato alla liquidazione dell'IVA di gruppo. La presenza dei presupposti per l'esonero dalla prestazione della garanzia di cui ai punti 1) e 4) è segnalata dalla controllante nel prospetto IVA 26/PR mediante la compilazione del quadro VS, campo 8. Il campo non deve essere, altresì, compilato dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a € 70.000 annui nonché dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Tale situazione va segnalata barrando la casella "Esonero dall'apposizione del visto di conformità" posta nel riquadro "Firma della dichiarazione" del frontespizio.

Nota⁽¹⁾ Poiché l'importo del credito non è superiore al limite di € 30.000,00, la società può chiedere il rimborso senza prestare la garanzia né apporre il visto di conformità al mod. Iva. La stessa, inoltre, non è di comodo.